



Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

A.C. 2084

Dossier n° 373 - Schede di lettura
4 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2084
Titolo:	Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Zanettin
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 ottobre 2024
assegnazione:	14 ottobre 2024
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I e V

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2084, trasmessa dal Senato, si compone di un unico articolo.

Il **comma 1** interviene in tema di **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**, introducendo un **limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni**.

In particolare, viene inserito un periodo finale nel comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, che prevede altresì la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l'assoluta **indispensabilità delle operazioni per una durata superiore** sia giustificata dall'emergere di **elementi specifici e concreti**. Tali elementi devono essere oggetto di **espressa motivazione**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, non può superare i 15 giorni. Tuttavia, qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione, il giudice può autorizzare - con decreto motivato - una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe.

Come noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 267 c.p.p., la sussistenza dei "gravi indizi di reato" e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203 del 1991). Le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame sono volte a chiarire che il limite di durata complessiva delle operazioni captative introdotto dal comma 1 **non trova applicazione** nei casi delineati dal primo comma del citato articolo 13.

È opportuno rammentare che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 reca una **deroga** alla disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p., stabilendo un allargamento delle possibilità di ricorso alle intercettazioni per indagini relative a **delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono**.

In queste ipotesi, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti, potendo essere concessa:

- quando sussistono "sufficienti indizi" di reato (anziché gravi indizi);
- quando è "necessaria per lo svolgimento delle indagini" (anziché assolutamente indispensabile).

Nelle stesse ipotesi, le intercettazioni ambientali sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

Inoltre, la durata delle operazioni - fatta salva dal disegno di legge - non può superare i **40 giorni**, ma può essere prorogata dal giudice (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione, va sottolineato che il primo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 152/1991 fa generico riferimento al concetto di **delitti di "criminalità organizzata"**, senza contenere uno specifico richiamo a norme incriminatrici. Se, da un lato, è pacifico che nel concetto di criminalità organizzata rientrano le fattispecie associative (come l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso), dall'altro lato, la giurisprudenza si è interrogata circa la possibilità di ricomprendere nella nozione di "delitti di criminalità organizzata" anche delitti monosoggettivi (quale l'omicidio) aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. dall'impiego del c.d. metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso, ovvero, ancora, le ipotesi di mero concorso nei delitti facenti capo a un'associazione a delinquere.

A tal proposito, è utilericordare che la **Cassazione a Sezioni Unite**, nella sentenza n. 26889 del 2016 (Scurato), ha affermato che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli **elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.** nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Tra i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., sono ricompresi anche quelli monosoggettivi aggravati dal c.d. metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo.

Più recentemente, la Cassazione (Sezione prima) nella sentenza n. 34895 del 2022 ha sottolineato che la pronuncia delle Sezioni Unite "Scurato", nel richiamare l'art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., avrebbe inteso riferirsi solo ai delitti associativi annoverati nel relativo elenco (e non anche ai reati monosoggettivi aggravati dal metodo mafioso). Stando a quest'ultima sentenza, quindi, "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv., con modif., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolarne l'attività". In questo modo è stata esclusa la possibilità di disporre intercettazioni sulla base della disciplina derogatoria in esame per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p., perché commessi con metodo mafioso o con la finalità di agevolare un sodalizio mafioso.

Si ricorda che l'ambito di applicazione della disciplina derogatoria delineata dall'articolo 13 è stato esteso con successivi interventi normativi:

- ai procedimenti per **delitti di terrorismo** (di cui agli articoli 270-ter e 280-bis c.p., nonché all'articolo 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.p.), in forza dell'articolo 3 del **decreto-legge n. 374 del 2001**;
- ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzata per il **traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.), ovvero commessi con **finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.** (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per **agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del **decreto-legge n. 105 del 2023** (conv. legge n. 137 del 2023);
- ai procedimenti per i delitti di **accesso abusivo a sistemi informatici o telematici** di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (art. 615-ter, comma 3, c.p.); di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi** informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.); di **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse** (635-*quinquies* c.p.); nonché, quando i fatti sono commessi **in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità**, in relazione ai procedimenti per i delitti legati ad attività di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* c.p.), in base al **comma 3-bis dello stesso articolo 13**, inserito dall'art. 19, comma 1, della legge n. 90 del 2024.

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C. 2084
Art. 267 (<i>Presupposti e forme del provvedimento</i>)	Art. 267 (<i>idem</i>)
Commi da 1 a 2-bis <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone	3. Il decreto del pubblico ministero che dispone

<p>l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.</p>	<p>l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.</p>
<p>Commi 4 e 5 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici</i></p>

<p align="center">Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa</p>	
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Modificazioni apportate dall'A.C. 2084</p>
<p align="center">Art. 13</p>	<p align="center">Art. 13</p>
<p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>	<p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>
<p>2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.</p>
<p>Commi 3 e 3-bis <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici</i></p>

